

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
STORIA DEI CONFLITTI NEL MONDO CONTEMPORANEO
(CLASSE LM-84 Scienze storiche)**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo (classe LM-84), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo www.unimore.it/regolamenti.
2. Il Corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo (classe LM-84) afferisce alla Facoltà di Lettere e Filosofia. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo, di seguito indicato con CCLM, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento.
3. L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo (Classe LM-84), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, consultabile on line all'indirizzo <http://www.lettere.unimore.it> è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo (classe LM-84) devono essere in possesso di una laurea conseguita nella classe o in una delle classi di laurea indicate nell'ordinamento didattico (RAD) del corso di studio o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e/o conoscenze e competenze indicati dall'ordinamento citato e specificati al successivo comma 2.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una solida base generale in ambito umanistico (in particolare storico e filosofico) che può essere acquisita attraverso una delle seguenti lauree: L-1, L-5, L-6, L-10, L-11, L-12, L-14, L-16, L-18, L-19, L-20, L-33, L-36, L-37, L-39, L-40, L-42, analoghe lauree di vecchio ordinamento, oppure attraverso sufficienti conoscenze e competenze personali.

3. Il possesso dei requisiti curriculari e/o delle conoscenze e competenze richieste viene verificato attraverso un'analisi del curriculum compiuta dai docenti del CCLM. Se la verifica non è positiva, vengono indicate specifiche integrazioni curriculari da colmare, entro i termini assegnati e comunque entro la scadenza ultima per l'iscrizione al corso di studio, con le seguenti modalità: attività di studio personalizzate svolte sulla base delle indicazioni fornite dai docenti del Corso di laurea magistrale, seguite da una o più verifiche svolte da un'apposita commissione nominata dal CCLM.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo (classe LM-84) può essere articolato in uno o più curriculum, che sono attivati secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, che è consultabile on line all'indirizzo <http://www.lettere.unimore.it> è riportato nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, sono definiti nell'Allegato 3 consultabile all'indirizzo <http://www.lettere.unimore.it>.
Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Lettere e Filosofia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 28 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 3, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del RDA.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici, denominati semestri.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 3, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Modalità particolari saranno stabilite di volta in volta dal docente nel caso di studenti portatori di handicap tali da imporre eccezioni.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati singolarmente dai docenti che sono stati incaricati di svolgere il ruolo di tutor scientifici e dal responsabile di Facoltà per gli stages/tirocini, ed infine, collegialmente, dai membri del Consiglio di Facoltà. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal Consiglio di Facoltà in base alla coerenza con il progetto formativo del CLM, alla frequenza richiesta, al superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e al conseguimento dei relativi CFU da parte degli studenti.

5. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 3, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro cinque anni accademici consecutivi dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università decade dallo status di iscritto.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consiste nella stesura e discussione di una tesi scritta ampia ed articolata in cui, partendo da una riflessione sullo stato delle conoscenze nell'ambito prescelto, lo studente dovrà affiancare ad un'accurata indagine bibliografica, in cui siano toccati i principali snodi interpretativi e gli sviluppi più recenti della ricerca, un'attività di ricerca personale che lo porti ad individuare e valorizzare fonti primarie originali o poco esplorate. Il lavoro, seguito in modo puntuale nel suo sviluppo dal

relatore, consentirà al laureando di affinare il proprio senso critico e la metodologia nell'uso delle fonti, con l'obiettivo di giungere in tal modo a conclusioni originali

2. Gli studenti richiedono al Consiglio di Facoltà l'approvazione dell'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore e del correlatore almeno cinque mesi prima della discussione.

Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Preside e sono composte da non meno di 7 e non più di 11 membri. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del Consiglio di corso di laurea, ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo. La commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori afferenti alla Facoltà interessata. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima fascia. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà od Università diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, professori a contratto presso la Facoltà nell'anno accademico interessato, e cultori della materia entro il numero massimo di due sul numero minimo di 7 membri.

Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante sono: originalità e innovatività della ricerca, correttezza espositiva e capacità argomentativa, adeguatezza della bibliografia di riferimento, capacità di sostenere criticamente la tesi in sede di discussione.

3. Nel caso lo studente lo richieda e il relatore e correlatore siano d'accordo, la prova finale potrà essere redatta e/o sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCLM. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana e verrà richiesta la disponibilità a sostenere il colloquio anche in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata in base ai CFU attribuiti a ciascuna attività.
 - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di dieci punti.
3. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni). E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è caldamente consigliata, ma non è obbligatoria.

Il Corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, presentando l'apposita domanda entro il 31 ottobre. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà di norma, ad opera del CCLM, secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, i CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsti nell'Allegato 2 vengono integralmente riconosciuti. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, i CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsti nell'Allegato 2 vengono integralmente riconosciuti. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il CCLM, acquisito il parere della commissione piani di studio, deciderà caso per caso tenendo conto degli esami sostenuti nei settori scientifico-disciplinari previsti nell'allegato 1 e nell'allegato 2.
 - d) I CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari previsti nell'Allegato 1 e che non siano presenti nell'allegato 2 sono riconosciuti fino al limite massimo complessivo dei CFU a scelta dello studente.
2. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.
3. Gli studenti rientranti nei casi di cui al comma 1 che abbiano maturato almeno 30 CFU possono essere iscritti al secondo anno di corso.
4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione del voto avverrà mantenendo la valutazione ottenuta nell'esame riconosciuto.

Art. 10 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCLM, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate liberamente, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
2.
Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è determinato entro il 30 giugno dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituiti – vedi art 12 RDA.
3. Il Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 ottobre. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio presentando richiesta scritta al presidente del CLM entro il 15 novembre. Il CCLM si pronuncia alla prima riunione utile.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche.
2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCLM può attivare, d'intesa con la Commissione didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.lettere.unimore.it e www.unimore.it

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.lettere.unimore.it e www.unimore.it
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF (se previsto) o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.